

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 189/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE ULTIME DUE GIORNATE DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 DI CALCIO FEMMINILE, STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle ultime 2 giornate del Campionato Primavera 1 di Calcio Femminile 2025/2026;
- ritenuto che il calendario di detta fase impone la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la regolare disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli artt. 66, comma 1 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva, incardinati con riferimento esclusivo al risultato delle gare di cui in premessa, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica:
 - il termine per il deposito della dichiarazione di preannuncio del ricorso e del relativo contributo, con contestuale trasmissione, ad opera del ricorrente, alla controparte, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è disputata la gara;
 - il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e contestuale trasmissione, ad opera del ricorrente, alla controparte, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara;
 - il termine per presentare eventuali memorie integrative e documenti è fissato al giorno precedente la data fissata per la pronuncia.

- 2) Per i procedimenti di ultima istanza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica devono essere proposti secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. In tale ambito si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo con l'eventuale richiesta copia atti, unitamente al relativo contributo, con contestuale trasmissione, ad opera del reclamante, alla controparte, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
 - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo con contestuale trasmissione, ad opera del reclamante alla controparte, è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, ovvero alle ore 24:00 del giorno stesso in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza, è stabilito in un giorno dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve svolgersi l'udienza è fissato a due giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire eventuali memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Le eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nazionale presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica dovranno essere formalizzate, nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato, esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20 aprile 2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e delle controdeduzioni via pec.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di giustizia sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina